



## **Ordinanza del DATEC concernente le indicazioni dell'etichetta Energia per le automobili nuove (OEEA)**

del ...

---

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC),*

visti gli articoli 12 capoverso 1 e 17a capoverso 1 dell'ordinanza del 1° novembre 2017<sup>1</sup> sull'efficienza energetica,

*ordina:*

### **Art. 1** Limiti delle categorie di efficienza energetica

Per le automobili che dispongono di valori ottenuti in base all'attuale procedura di misurazione secondo l'articolo 97 capoverso 5 OETV (veicoli WLTP), per il 2020 le categorie di efficienza energetica A–G sono definite come segue:

Categoria di efficienza energetica	Limiti (base: equivalenti benzina per l'energia primaria)
A	≤ 6,32
B	> 6,32 fino a ≤ 6,87
C	> 6,87 fino a ≤ 7,30
D	> 7,30 fino a ≤ 7,96
E	> 7,96 fino a ≤ 8,50
F	> 8,50 fino a ≤ 9,80
G	> 9,80

### **Art. 2** Media delle emissioni di CO<sub>2</sub>

Per il 2020, la media delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili immatricolate per la prima volta è di 174 g/km.

RS .....

<sup>1</sup> RS 730.02

**Art. 3** Calcolo dell'equivalente benzina<sup>2</sup>

L'equivalente benzina è calcolato come segue:

- a. per le automobili alimentate con diesel: consumo di energia (diesel) in l/100 km  $\times$  1,14;
- b. per le automobili alimentate con gas naturale: consumo di energia (gas naturale) in m<sup>3</sup>/100 km  $\times$  1,03 l/m<sup>3</sup>;
- c. per le automobili alimentate con gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in l/100 km  $\times$  0,80;
- d. per le automobili alimentate con miscela di carburante (E85): consumo di energia (miscela di carburante E85) in l/100 km  $\times$  0,72;
- e. per le automobili a propulsione esclusivamente elettrica: consumo di energia in kWh/100 km  $\times$  0,11 l/kWh;
- f. per le automobili alimentate a idrogeno: consumo di energia (idrogeno) in m<sup>3</sup>/100 km  $\times$  0,34 l/m<sup>3</sup>.

**Art. 4** Calcolo dell'equivalente benzina per l'energia primaria<sup>3</sup>

L'equivalente benzina per l'energia primaria è calcolato come segue:

- a. per le automobili alimentate con diesel: consumo di energia (diesel) in l/100 km  $\times$  1,09;
- b. per le automobili alimentate con gas naturale: consumo di energia (gas naturale) in m<sup>3</sup>/100 km  $\times$  0,80 l/m<sup>3</sup>;
- c. per le automobili alimentate con gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in l/100 km  $\times$  0,78;
- d. per le automobili alimentate con miscela di carburante E85: consumo di energia (E85) in l/100 km  $\times$  1,67;
- e. per le automobili a propulsione elettrica: consumo di energia in kWh/100 km  $\times$  0,19 l/kWh;
- f. per le automobili alimentate a idrogeno: consumo di energia (idrogeno) in m<sup>3</sup>/100 km  $\times$  0.65 l/m<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Basi di calcolo conformemente alle indicazioni del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca Empa per l'Ufficio federale dell'energia 2019 e fattori di emissione di CO<sub>2</sub> dell'Inventario svizzero dei gas serra dell'UFAM 2019.

<sup>3</sup> Basi di calcolo conformemente alla banca dati Ecoinvent (stato dei dati ecoinvent v2.2, aggiornamento dei dati DATEC DQRv2:2018); [www.ecoinvent.ch](http://www.ecoinvent.ch); [www.lc-inventories.ch](http://www.lc-inventories.ch).

**Art. 5** Emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti dalla messa a disposizione di carburante o di energia elettrica<sup>4</sup>

Le emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti dalla messa a disposizione di carburante o di energia elettrica in g/km si calcolano come segue:

- a. per le automobili alimentate con benzina: consumo di energia (benzina) in l/100 km × 508 g CO<sub>2</sub>/l;
- b. per le automobili alimentate con diesel: consumo di energia (diesel) in l/100 km × 484 g CO<sub>2</sub>/l;
- c. per le automobili alimentate con gas naturale: consumo di energia (gas naturale) in m<sup>3</sup>/100 km × 296 g CO<sub>2</sub>/m<sup>3</sup>;
- d. per le automobili alimentate con gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in l/100 km × 377 g CO<sub>2</sub>/l;
- e. per le automobili alimentate con miscela di carburante (E85): consumo di energia (miscela di carburante E85) in l/100 km × 465 g CO<sub>2</sub>/l;
- f. per le automobili a propulsione esclusivamente elettrica: consumo di energia in kWh/100 km × 128 g CO<sub>2</sub>/kWh;
- g. per le automobili alimentate a idrogeno: consumo di energia (idrogeno) in m<sup>3</sup>/100 km × 141 g CO<sub>2</sub>/m<sup>3</sup>.

**Art. 6** Disposizioni speciali per i veicoli NEDC

<sup>1</sup> Per le automobili che non dispongono ancora di valori ottenuti in base all'attuale procedura di misurazione secondo l'articolo 97 capoverso 5 OETV<sup>5</sup> (veicoli NEDC), per il 2020 le categorie di efficienza energetica A–G sono definite come segue:

Categoria di efficienza energetica	Limiti (base: equivalenti benzina per l'energia primaria)
A	≤ 4,90
B	> 4,90 fino a ≤ 5,34
C	> 5,34 fino a ≤ 5,80
D	> 5,80 fino a ≤ 6,21
E	> 6,21 fino a ≤ 6,80
F	> 6,80 fino a ≤ 7,63
G	> 7,63

<sup>4</sup> Basi di calcolo conformemente alla banca dati Ecoinvent (stato dei dati ecoinvent v2.2, aggiornamento dei dati DATEC DQRv2:2018); [www.ecoinvent.ch](http://www.ecoinvent.ch); [www.lc-inventories.ch](http://www.lc-inventories.ch).

<sup>5</sup> RS 741.41

<sup>2</sup> L'etichettaEnergia per i veicoli NEDC contiene:

- a. un'indicazione secondo cui i valori riportati sono stati ottenuti in base alla vecchia procedura di misurazione (NEDC);
- b. l'obiettivo di emissioni di CO<sub>2</sub> pari a 95 g/km.

<sup>3</sup> Per tutti gli altri ambiti di applicazione deve essere indicato in modo ben visibile e leggibile che si tratta di valori ottenuti in base alla vecchia procedura di misurazione (NEDC).

<sup>4</sup> Nei listini prezzi e nei configuratori online si deve indicare:

- a. l'obiettivo di emissioni di CO<sub>2</sub> pari a 95 g/km;
- b. la media delle emissioni di CO<sub>2</sub> pari a 142 g/km per le automobili immatricolate per la prima volta.

**Art. 7** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del DATEC del 23 novembre 2018<sup>6</sup> concernente le indicazioni dell'etichettaEnergia per le automobili nuove è abrogata.

**Art. 8** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2020.

... Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni:

Simonetta Sommaruga

<sup>6</sup> RU 2018 4949